



**ESTRATTO DETERMINA N. 677 DEL 22 luglio 2022 - PUBBLICITÀ AI SENSI DELL'ART. 21-bis RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEL CAMPEGGIO "AQUILA REALE"**

**OGGETTO: ABUSO EDILIZIO ACCERTATO NEL COMUNE DI PESCASSEROLI...OMISSIS...-**

**ORDINANZA N. 12/2012 – CONSTATAZIONE DI MANCATA OTTEMPERANZA**

## **IL DIRETTORE**

### **ESAMINATA**

la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile del Servizio Giuridico;

### **RAMMENTATO**

- che, con Ordinanza n. 12/2012 del 30/10/2012, a...OMISSIS...veniva ingiunto, in qualità di ...OMISSIS...dei terreni siti nel comune di Pescasseroli...OMISSIS..., nonché, per quel che riguarda...OMISSIS..., nella qualità di legale rappresentante dell'**associazione "Aquila Reale", soggetto gestore dell'omonimo campeggio** realizzato sui terreni di cui all'oggetto, di provvedere, entro 180 giorni dalla notifica dell'Ordinanza, alla demolizione e/o rimozione delle strutture descritte nella stessa;

- che queste ultime consistono in **n. 71 casette in legno**, di dimensioni variabili, poste all'interno di piccole aree pertinenziali delimitate con staccionate di legno, **progressivamente realizzate**, fin dagli anni novanta, **in assenza dei necessari titoli abilitativi, in specie del Nulla Osta dell'Ente Parco**, richiesto dall'art. 13 L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette);

### **DATO ATTO**

- che avverso la predetta Ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso al TAR L'Aquila (R.G. 43/2013), con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

- che Il TAR L'Aquila prima, con Ordinanza n. 40/2013, respingeva l'istanza cautelare e poi, con sentenza n. 364/2020, definitivamente rigettava il ricorso;

- che successivamente, con ricorso iscritto al R.G. col n. 318/2021, gli ingiunti impugnavano la sentenza del TAR L'Aquila avanti al Consiglio di Stato, il quale, in sede cautelare, con Ordinanza n. 1855/2021 respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, ritenendo di poter concedere la sola tutela della sollecita definizione del giudizio nel merito;

- che da ultimo, con Sentenza n. 251/2022 del 13/01/2022, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto, lo respingeva...OMISSIS...;

### **CONSIDERATO**

- che **l'Ordinanza n. 12/2012 non risulta essere mai stata sospesa, che ad oggi essa si conferma valida ed efficace e che, pertanto, alla stessa deve essere data esecuzione;**

- che con verbale di sopralluogo e constatazione del 02.05.2022, assunto al prot. dell'Ente con il n. 6104 del 09/05/2022, completo di foto aerea scattata tramite drone e di fascicolo fotografico, la Stazione Carabinieri "Parco" di Pescasseroli rilevava che la situazione attuale è sostanzialmente immutata rispetto alla precedente ispezione del 2011, che **tutti i manufatti all'epoca rilevati risultano ancora presenti** e che non sono state realizzate ulteriori opere;

## **RILEVATO**

...OMISSIS...;

- che, allo stesso modo, nelle more dell'intera vicenda è emerso che **i singoli manufatti** di cui si compone la struttura ricettiva - ma non la proprietà dei terreni trasformati - **sono stati ceduti a terzi**...OMISSIS...;

## **DETERMINA**

di dare atto:

- che **l'Ordinanza n. 12/2012 del 30/10/2012**, ...OMISSIS..., **non è stata eseguita nei termini intimati**;

- **che questo Ente provvederà all'esecuzione d'ufficio dell'Ordinanza**, in danno degli intimati, e al recupero delle relative spese, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, fatti salvi gli ulteriori effetti di legge;

- che, a tal fine, **il presente provvedimento costituisce titolo per l'immissione temporanea nel possesso del terreno**, necessaria alla rilevazione tecnica dei manufatti, alla rimozione delle opere stesse e alla riduzione in pristino dei terreni sui quali le stesse insistono;

...OMISSIS...

**il presente provvedimento è altresì reso noto agli attuali possessori/detentori/utilizzatori dei manufatti attraverso forme di pubblicità ritenute idonee, essendo i medesimi allo stato sconosciuti.**

il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo online.

Il Direttore

Luciano SAMMARONE

(F.to in originale digitale sull'albo pretorio dell'Ente)